



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 501 DEL 15/05/2018

PROPOSTA N. 524 DEL 07/05/2018

**OGGETTO: ENTE "THESIS GROUP SRL" CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA MAC MAHON N. 2.
TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE E DELL'ACCREDITAMENTO RILASCIATI
ALL'ENTE "C.R.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER LE STRUTTURE SANITARIE
SITE IN MILANO - AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE EX D.G.R. N. VI/47508 DEL
29.12.1999**

PUBBLICAZIONE DAL 15/05/2018

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

Proposta n. 524 del 07/05/2018

OGGETTO: ENTE "THESIS GROUP SRL" CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA MAC MAHON N. 2. TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE E DELL'ACCREDITAMENTO RILASCIATI ALL'ENTE "C.R.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER LE STRUTTURE SANITARIE SITE IN MILANO - AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE EX D.G.R. N. VI/47508 DEL 29.12.1999

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la L.R. 30.12.2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come modificata ed integrata dalla L.R. 11.08.15 n. 23, s.m.i.;

VISTO l'art. 15 (Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie) della su richiamata L.R. n. 23/15, t.v.;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 14.01.1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- la D.G.R. n. VI/38133 del 06.08.1998 "Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della L.R. n. 31/97. Definizione dei requisiti e indicatori per l'accREDITamento delle strutture sanitarie";
- il D.D.G. Sanità n. 6859 del 20.03.2000 "Approvazione del percorso procedurale per il trasferimento delle autorizzazioni sanitarie e di accREDITamento, a seguito del passaggio ad altro soggetto giuridico di struttura sanitaria accREDITata ai sensi della L.R. 31/97";
- la D.G.R. n. VII/3312 del 02.02.2001 "Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private";
- la D.G.R. n. X/4464 del 10.12.15, in applicazione della L.R. n. 23/15, a far tempo dal 01.01.16 è costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, che è subentrata a tutti gli effetti di legge, alle ASL di Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999 con la quale si è approvato lo schema-tipo di contratto tra l'ASL e i Soggetti Pubblici e Privati accREDITati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
- la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 con cui sono state assunte, per l'esercizio 2018, le determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale;

DATO ATTO che:

- con la D.G.R. n. VII°/15695 del 18.12.2003 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento all'Ente "Consorzio a Rappresentanza Interna delle Coop. Sociali Altre Metà s.c.r.l." e "Epochè s.c.r.l." con sede legale in Milano, Via Lazzaro Papi n. 2/a per la struttura sanitaria di ambito psichiatrico Comunità Protetta "Prima" sita in Milano Viale Liguria n. 53;
- con il D.D.G. Sanità n. 2701 del 24.05.2005 sono stati formalizzati il cambio di denominazione dell'Ente in "C.R.E.A. COOPERATIVE SOCIALI RIUNITE EPOCHÈ ALTRE METÀ COOPERATIVA SOCIALE" congiuntamente alla variazione della sede legale in Milano via Salasco n.20 per la struttura sita in Milano Via Liguria n. 53;
- con nota prot. H1.2011.00188 del 04.07.2011 la Direzione Generale Sanità ha preso atto del subentro da parte dell'Ente C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale in Milano Via Confalonieri n. 3 per la struttura sita in Milano Via Liguria n. 53;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione n. 620 del 27. 05.2013 con cui la già ASL della Città di Milano ha autorizzato l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" alla messa in esercizio ed accreditamento di una UO di Psichiatria – Macroattività Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) denominata "CPM Prima" sita in Milano Via Curtatone n. 14 dotata di n. 10 posti tecnici (di cui n. 9 autorizzati, accreditati e contrattati) attività già autorizzata, accreditata presso la struttura in Milano Via Liguria n. 53 che è stata contestualmente dismessa all'attivazione della nuova sede;
- la nota Prot.n.87719 del 13.11.2014 con cui la già ASL di Milano ha comunicato alla Direzione Generale Salute la variazione della sede legale dell'Ente da Via Confalonieri n. 3 a Via Curtatone n. 14 a Milano;
- la deliberazione n. 1806 del 16.12.2015 con cui la già ASL della Città di Milano ha autorizzato l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" alla messa in esercizio ed accreditamento della struttura sanitaria "Vita Nova" UO di Psichiatria CPA sita in Via Mac Mahon n. 2 in regime privatistico;
- la deliberazione n. 947 del 12.08.2016 con cui l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha autorizzato l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" alla messa in esercizio ed accreditamento di una UO di Psichiatria – Macroattività Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) denominata "CPM Prima" sita in Milano Via Mac Mahon n. 2 dotata di n. 10 posti tecnici (di cui n. 9 autorizzati, accreditati e contrattati) attività già autorizzata, accreditata presso la struttura in Milano Via Curtatone n. 14 che è stata contestualmente dismessa all'attivazione della nuova sede;
- la deliberazione n. 946 del 12. 08.2016 con cui l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha autorizzato l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" alla messa in esercizio ed accreditamento di una UO di Psichiatria – Macroattività Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA) denominata "Vita Nova" sita in Via Curtatone n.14(MI) dotata di n. 10 posti tecnici attività già autorizzata, accreditata presso la struttura in Milano Via Mac Mahon n. 2 che è stata contestualmente dismessa all'attivazione della nuova sede;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione n. 692 del 10. 06.2011 con cui la già ASL della Città di Milano ha autorizzato l'Ente "C.R.E.A Società Cooperativa Sociale ONLUS" all'esercizio di programmi di Residenzialità Leggera da svolgere presso l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48,piano terzo S1, scala 2 per un totale di n. 2 posti letto;
- la deliberazione n. 925 del 19. 07.2011 con cui la già ASL della Città di Milano ha autorizzato l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" all'esercizio di programmi di Residenzialità Leggera da svolgere presso l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48,piano terra S1, scala 4 per un totale di n. 2 posti letto;

VISTA l'istanza pervenuta in data 28.03.2018 - Prot. ATS n. 0046974 -con la quale il Legale Rappresentante dell'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, Via Mac Mahon n. 2 chiede, a seguito dell'atto di cessione di ramo d'azienda della Società "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" il trasferimento delle autorizzazioni sanitarie e dell'accreditamento rilasciati :

- all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "CPM Prima" UO di Psichiatria – Macroattività Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) autorizzata ed accreditata per 10 posti tecnici di cui 9 posti a contratto;
- all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "Vita Nova" UO di Psichiatria – Macroattività Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA) autorizzata ed accreditata per 10 posti tecnici;
- all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per l'esercizio di programmi di Residenzialità Leggera da svolgere presso:
 - l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48,piano terra S1, scala 4 per un totale di n. 2 posti letto;
 - l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48,piano terzo S1, scala 2 per un totale di n. 2 posti letto;mantenendone invariati gli assetti organizzativi e funzionali e le relative denominazioni;

PRESO ATTO che la documentazione presentata dal Legale Rappresentante dell'Ente "THESIS GROUP SRL" a supporto dell'istanza sopracitata presente agli atti d'ufficio, è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, Via Mac Mahon n. 2, C.F=P.IVA 09702130965 a subentrare nelle autorizzazioni sanitarie e nell'accreditamento rilasciate :

- all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "CPM Prima"(CPM) sita in Milano, Via Mac Mahon n. 2, autorizzata ed accreditata per 10 posti tecnici di cui 9 posti a contratto;
- all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "Vita Nova" (CPA) sita in Milano, Via Curtatone n.14, autorizzata ed accreditata per 10 posti tecnici;
- all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per l'esercizio di programmi di Residenzialità Leggera da svolgere presso:
 - l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48, piano terra S1, scala 4 per un totale di n. 2 posti letto;
 - l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48,piano terzo S1, scala 2 per un totale di n. 2 posti letto;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso, secondo la normativa vigente alla D. G. Welfare della Regione Lombardia per gli adempimenti successivi, ed al Legale Rappresentante dell'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, Via Mac Mahon n. 2, in ossequio del giusto provvedimento e della trasparenza amministrativa, ex L. 241/90, in quanto atto ricettizio, la cui efficacia è subordinata a quanto previsto dall'Art.15, commi 4 e 5, della L.R. 33/09 come modificata dalla L.R. 23/15, t.v.;

DATO ATTO altresì che le Strutture iscritte nel Registro Regionale delle Strutture accreditate possono erogare prestazioni a carico del S.S.R. dopo aver sottoscritto il sopracitato contratto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ex D.G.R. n. 47508/1999, con l'ATS di ubicazione della struttura stessa;

DATO ATTO inoltre che con la deliberazione della già ASL della Città di Milano n. 363 del 03.03.2011 sono stati rinnovati i contratti sottoscritti con gli Enti di ambito psichiatrico territoriale tra i quali è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 4689 del 31.03.2011, aggiornato con deliberazione n. 863 del 10.07.2013, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la struttura psichiatrica "CPM Prima" Macroattività Comunità Protetta a Media Assistenza;

RITENUTO, dopo l'acquisizione dell'aggiornamento del Registro Regionale delle Strutture Accreditate, in relazione al suesposto subentro, e di ogni altra eventuale determinazione in materia assunta dalla D.G. Welfare, di formalizzare il rapporto giuridico ex D.G.R. n. 47508 del 29.12.1999 tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'Ente "THESIS GROUP SRL", per le strutture direttamente gestite come da assetto organizzativo e funzionale presente ed aggiornato nell'applicativo regionale ASAN e come da schema di contratto, che è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale(All.1), con contestuale risoluzione del contratto Rep.n. 4689 del 31.03.2011 ;

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni formulate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di autorizzare l'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, Via Mac Mahon n. 2, C.F.=P.IVA 09702130965, a subentrare nelle autorizzazioni sanitarie e nell'accREDITamento rilasciate :
 - all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "CPM Prima"(CPM) sita in Milano, Via Mac Mahon n. 2, autorizzata ed accREDITata per 10 posti tecnici di cui 9 posti a contratto;
 - all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "Vita Nova" (CPA) sita in Milano, Via Curtatone n.14 autorizzata ed accREDITata per 10 posti tecnici;
 - all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per l'esercizio di programmi di Residenzialità Leggera da svolgere presso:
 - l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48, piano terra S1, scala 4 per un totale di n. 2 posti letto;
 - l'unità abitativa sita in Milano, Via Ponzio n. 48, piano terzo S1, scala 2 per un totale di n. 2 posti letto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, per l'aggiornamento del Registro Regionale delle Strutture Accreditate ed al Legale Rappresentante dell'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, Via Mac Mahon n. 2 in ossequio al principio del giusto procedimento e della trasparenza amministrativa, ex L. 241/90;
3. di formalizzare, dopo l'acquisizione dell'aggiornamento del Registro Regionale delle Strutture Accreditate e di ogni altra eventuale determinazione in materia assunta dalla D.G. Welfare, il rapporto giuridico ex D.G.R. n. 47508 del 29.12.1999 tra l'ATS della Città

Metropolitana di Milano e l'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, Via Mac Mahon n. 2 per le strutture gestite come da assetti aggiornati e presenti nel portale regionale ASAN e come da schema di contratto, che è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale(All.1) con contestuale risoluzione del contratto Rep. n. 4689 del 31.03.2011;

4. che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato ed integrato dalla L.R. 23/2015);
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.




Il Direttore Generale
Marco Bosio

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Alberto Russo



Il Direttore Sanitario
Emerico Maurizio Panciroli



Il Direttore Socio Sanitario
Silvano Casazza



CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE "THESIS GROUP SRL" PER LA STRUTTURA DI PSICHIATRIA COMUNITA' PROTETTA A MEDIA ASSISTENZA DENOMINATA "SRP2 CPM PRIMA" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA TERRITORIALE COMUNITA' PROTETTA A MEDIA ASSISTENZA (Cod. Budget 596)

PREMESSO

1. che con la deliberazione già ASL della Città di Milano n. 363 del 03.03.2011 sono stati rinnovati i contratti sottoscritti con gli Enti di ambito psichiatrico territoriale tra i quali è stato sottoscritto il contratto Rep.n. 4689 del 31.03.2011, aggiornato con deliberazione n. 863 del 10.07.2013, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con l'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la struttura psichiatrica "CPM Prima" Macroattività Comunità Protetta a Media Assistenza;
2. che con la L.R. n. 23/2015, come modificata dalla L.R. n. 41/2015, e con la DGR n. X/4464 del 10.12.2015, a far tempo dal 1 gennaio 2016, l'ATS della Città Metropolitana di Milano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASL di Milano, di Milano 1, di Milano 2 e di Lodi, come già instaurati ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999;
3. che con la deliberazione n. del l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha autorizzato l'Ente "THESIS GROUP SRL" con sede legale in Milano, via Mac Mahon n. 2, C.F.=P.IVA 09702130965 a subentrare nelle autorizzazioni sanitarie e nell'accreditamento rilasciate all'Ente "C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale ONLUS" per la Struttura denominata "SRP2 CPM Prima" (ex CPM) sita in Milano, autorizzata ed accreditata per 10 posti tecnici di cui 9 posti a contratto;
4. che la Direzione Generale Welfare con nota prot. ATS n. del comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 23/2015, l'Ente è stato iscritto al n. del Registro Regionale delle Strutture Accreditate istituito presso la Direzione Generale Welfare;
5. che il presente contratto si riferisce all'assetto organizzativo e funzionale presente ed aggiornato nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate;
6. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'Art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

tra

l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE della Città Metropolitana di Milano (ATS Milano)
con sede legale in Milano (MI), Cap. 20122, Corso Italia n. 19, C.F. n. 09320520969, nella persona del
Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore Marco Bosio, domiciliato per la carica
presso la sede dell'ATS,

e

l'Ente THESIS GROUP SRL(ENTE)

con sede legale in Milano, via MAC MAHON N. 2, C.F.=P.IVA 09702130965, per la struttura di Psichiatria – Comunità Protetta a Media Assistenza denominata "CPM Prima" (SRP2CPM) sita in Milano, Via Mac Mahon n. 2, - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Roberta Cossutta domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula

Art. 1

Assetto Organizzativo

Ai sensi del D.P.R. 14.01.1997 l'ENTE eroga prestazioni di Psichiatria territoriale – Comunità Protetta a Media Assistenza secondo l'assetto organizzativo e funzionale come aggiornato e presente nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro delle Strutture Accreditate. L'Ente si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ENTE si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, L'ENTE si impegna, inoltre, a garantire la sussistenza dei requisiti in particolare in relazione agli standard di assistenza al paziente prescritti dal sistema di regole vigenti. Il rispetto dei suddetti standard organizzativi è riferito al personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo. L'ENTE si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti tecnici per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte dell'ENTE dei requisiti autorizzativi, di accreditamento e tecnici in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa

e dalle disposizioni regionali vigenti in materia. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell' ATS presso L'ENTE, al termine delle operazioni viene redatto il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3

Sistema tariffario

Le prestazioni di Psichiatria territoriale – Comunità Protetta a Media Assistenza (SRP2 CPM) rese a favore dei cittadini residenti nel territorio della ATS, sono remunerate in base alle tariffe stabilite da provvedimenti regionali.

Art. 4

Budget

Annualmente l'ATS e l'Ente negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio.

Art. 5

Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

L'ENTE si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. L'ENTE codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal Piano Regionale di Salute Mentale. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le disposizioni stabilite in materia dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 6

Pagamenti

Le parti concordano, che l'acconto mensile corrisponde di norma alla percentuale prevista dalle regole di sistema vigenti nell'anno di competenza in relazione a:

- Budget negoziato;
- Produzione rendicontata anno corrente.

Si stabilisce che l'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere a una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:

- scostamenti negativi del valore della produzione rispetto agli acconti pagati;
- tempestività e correttezza del flusso informativo nelle scadenze prestabilite.

L'ATS si impegna a pagare gli acconti mensili all'Ente a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di credito attestante le attività svolte nel mese di riferimento. L'ATS si impegna a saldare i corrispostivi annuali delle prestazioni rese nei tempi previsti dai provvedimenti regionali sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare, anche con verifica da parte di ATS. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile dal fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. Le Parti convengono che per il recupero di eventuali somme che dovessero risultare non dovute, anche in conseguenza degli esiti dei controlli relativi ad anni precedenti alla contestazione elevata, l'ATS si riserva di determinare gli eventuali importi che potranno essere ripetuti mediante compensazione con quanto dovuto da ATS ai sensi del presente contratto. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, nel periodo di competenza anche ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute solo in parte

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Appropriatezza delle prestazioni

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, l'Ente si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale.

Appropriatezza delle prestazioni: le parti si impegnano affinché sia la presa in carico che la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità terapeutiche, espresse nel PTI ed in accordo con il PTR a cura della struttura. Le dimissioni/ conclusione della presa in carico del paziente, nel rispetto del principio sempre più cogente dell'Appropriatezza delle prestazioni, devono essere comunicate e, in via preliminare, necessariamente ed obbligatoriamente concordate con il medico inviante del DSM.

Art. 8

Debito informativo

L'Ente si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 33/2009 come modificato dalla L.R. 23/2015, secondo i tempi e le modalità stabilite dal-

la normativa nazionale e regionale e della circolare 46/SAN del 26/8/1998 , secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale .

Art. 9

Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente all'ENTE che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 11

Codice Etico Comportamentale

L'ENTE conferma di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dall'Azienda Sanitaria Locale Milano, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti consapevole che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Art. 12

Durata

Il presente contratto decorre dal ed ha validità come regolamentato ex art. 11 all.1 alla D.G.R. 47508/1999. Il contratto viene sottoscritto in forma digitale e trasmesso all'Ente ed alla Direzione Generale Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare. L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Marco Bosio

FIRMATO DIGITALMENTE

THESIS GROUP SRL.

Il Legale Rappresentante

Roberta Cossutta

FIRMATO DIGITALMENTE



ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 524 del 07/05/2018

Oggetto: ENTE "THESIS GROUP SRL" CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA MAC MAHON N. 2. TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE E DELL'ACCREDITAMENTO RILASCIATI ALL'ENTE "C.R.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" PER LE STRUTTURE SANITARIE SITE IN MILANO - AGGIORNAMENTO CONTRATTUALE EX D.G.R. N. VI/47508 DEL 29.12.1999

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ DELL'ITER PROCEDURALE

Si attesta la regolarità dell'iter procedurale della presente proposta deliberativa per quanto di competenza.

Milano, 14/05/2018



Per il Direttore
UOC Attività Istituzionale e di Controllo

Vanda Rivelli